SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1959

(17ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata » **(6)** (*D'iniziativa del senatore Menghi*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . *Pag.* 247, 249, 250, 253, 254
BERGAMASCO 249
CENINI 249
MARIOTTI 250
MOTT 250, 252
PARRI 251
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 250, 252, 253, 254
RODA 253
RUGGERI 249, 250, 252, 253
TINZL 253
TRABUCCHI, *relatore* 248, 252, 253

« Vendita a trattativa privata alla Società anonima immobiliare del Tigullio del compendio demaniale costituito da una zona di arenile e di scogliera sito in Rapallo, nonchè delle strutture murarie di un fabbricato non ultimato, esistente sull'arenile medesimo » **(216) (Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 257, 261
BERTOLI 258, 261
MARIOTTI 260
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 257, 258, 259, 260, 261
RODA 259
TRABUCCHI 260, 261

« Approvazione dell'atto 3 aprile 1958, n. 383 di repertorio, recante permuta della quota disponibile di spettanza dello Stato sulla eredità della signora Rosa Fici, vedova del Principe Diego Aragona Pignatelli Cortes, con la quota indivisa spettante alla signora Anna Maria Aragona Pignatelli Cortes sul complesso immobiliare costituente la Villa sita in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 200 ed alla Via S. Maria in Portico n. 1/M » **(252) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 254, 257
BERTOLI 255, 256
CONTI, *relatore* 254, 256
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 256, 257
RODA 255, 257
TRABUCCHI 255, 256, 257

« Trattamento tributario delle trasformazioni e fusioni di società commerciali » (451) (Discussione e rimessione in Assemblea):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 246, 247
MARIOTTI 246, 247
PESENTI 247
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 247
RODA 247
TRABUCCHI, *relatore* 247

« Assegnazione al comune di Recoaro, per la durata di quattro anni, di un contributo annuo di lire 10 milioni » (464) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 246
OLIVA, *relatore* 246

« Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) e altri provvedimenti di interesse dell'I.R.I. medesimo » (470) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 244, 245
GARLATO, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali* 245
RODA 245
TRABUCCHI, *relatore* 244

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 242, 243, 244
GARLATO, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali* 243, 244
RODA 242, 244
RUGGERI 242
TRABUCCHI 243

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, Jannaccone, Mariotti, Micara, Minio, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Ponti, Roda, Ruggeri, Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Tinzl.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola, per il tesoro De Giovine e per le partecipazioni statali Garlato.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Sull'ordine dei lavori

RUGGERI. Prego il Presidente di voler prendere in esame l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della prossima seduta il disegno di legge riguardante i Cantieri navali di Taranto. Se ne è parlato moltissimo mesi or sono; poi, cambiato il Governo, il nuovo ministro, onorevole Ferrari Aggradi, a metà marzo ci aveva promesso che dopo la conclusione delle trattative allora in corso sarebbe venuto in Commissione per riferire. A Taranto, da sei giorni vi è lo sciopero generale nei cantieri; e tale situazione è indubbiamente scaturita dalla lenta azione del Governo, che da sei mesi assicura il rilievo dell'azienda, ma ancora non l'ha fatto.

Secondo il mio Gruppo, la legge può essere senz'altro perfezionata; per noi è anche un problema politico e chiediamo pertanto che domattina la Commissione impegni il Governo a definire questa ormai annosa e dolorosa vicenda.

PRESIDENTE. Evidentemente io non posso impegnarmi a definire il disegno di legge domattina. Posso solo promettere che domattina la Commissione lo riprenderà in esame.

RUGGERI. Signor Presidente, siamo già alla fine di maggio e al 30 giugno prossimo viene a scadere l'amministrazione o la gestione controllata; noi non possiamo prenderci la responsabilità di tenere in sospeso un così urgente provvedimento. Altrimenti saremmo costretti, a norma del Regolamento, a chiedere la rimessione del disegno di legge in Assemblea.

RODA. Tanto io quanto il collega Mariotti ci associamo alla richiesta del senatore Ruggeri per una discussione immediata del disegno di legge sui Cantieri di Taranto. A parte le ragioni politiche avanzate dal collega Ruggeri, riteniamo che almeno sul piano umano sia doveroso trovare una soluzione al problema dei Cantieri. Dopo la gestione controllata che scade il 30 giugno, non vi sono

altre alternative: o il concordato preventivo o il fallimento. L'esperienza mi insegna che nel 90 per cento, per non dire nel 99 per cento dei casi, per l'azienda sottoposta in un primo tempo alla gestione controllata, il tentativo di concordato preventivo è sempre fallito; si andrebbe così al fallimento, che verrebbe dichiarato anche in condizioni peggiori, perchè questo passaggio obbligato della gestione controllata e del concordato preventivo fa perdere tempo e aggrava la situazione finanziaria e patrimoniale della azienda.

Allora noi chiediamo: il Governo ci dica con molta chiarezza se intende concludere le trattative in corso. Dato che si tratta di una azienda sottoposta alla gestione controllata, le trattative vanno condotte direttamente con il Consiglio d'amministrazione. Se si aspetta dopo il 30 giugno, le trattative andranno incontro a difficoltà di carattere procedurale, che sono veramente pesanti: bisognerà ottenere diverse approvazioni, le trattative dovranno essere condotte d'accordo col Comitato dei creditori, del Tribunale, mentre oggi trattando con una gestione commissariale, la cosa è molto più facile. Anche dal punto di vista pratico, penso di trovare d'accordo tutti i colleghi. Se vi è l'intenzione di rilevare i Cantieri navali di Taranto bisogna iniziare le trattative molto prima del 30 giugno e portarle a termine il più presto possibile per attribuire un valore più reale al pacchetto azionario dei Cantieri. Il tempo che ci separa è appena sufficiente a compiere quanto sta in noi per porre fine ad una incresciosa situazione.

TRABUCCHI. Devo dire quello che ho già detto altra volta: 1) il disegno di legge dovrebbe essere totalmente riformato, se noi non vogliamo tradire gli interessi dello Stato, poichè esso ora contiene delle clausole che non accetterebbe qualsiasi compratore e meno che meno lo Stato; 2) anche se approvato così come è, implicherebbe la nomina di periti, verbalizzazioni, eccetera, che andrebbero oltre il 30 giugno: quindi la scadenza, in questo caso, non ha alcun significato; 3) data la situazione dei Cantieri, non si può non passare attraverso il concordato: la passività, infatti, è tale che se non si passasse attraverso il concordato, bisognerebbe riuscire a pagare i creditori totalmente.

L'unica cosa vera e reale è quella che il Ministero — come ci è sempre stato detto ed assicurato — sta trattando per superare le difficoltà, per garantire il pagamento al cento per cento ai creditori chirografari e per soddisfare i lavoratori. Non si possono esercitare delle pressioni affinchè siano pagati gli azionisti che sono anche creditori ai quali non spetta ciò che chiedono. Sappiamo benissimo che il Ministro ha dichiarato cento volte che i Cantieri di Taranto saranno rilevati a certe determinate condizioni che egli stesso sta trattando e comunque che i creditori privilegiati saranno comunque garantiti.

GARLATO, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Non sono autorizzato ad entrare nel merito della discussione; e per quanto non mi meravigli che da parte dell'estrema sinistra non si abbia fiducia nelle dichiarazioni fatte dal Ministro, posso assicurare che il Ministro sta trattando e rapidamente concludendo le trattative iniziate tempo addietro.

Quanto alla ripresa della discussione del disegno di legge, debbo dire che il ministro Ferrari Aggradi non è a Roma per questa settimana. Pregherei pertanto di rinviare la discussione fino al ritorno del Ministro e cioè fino alla settimana ventura.

PRESIDENTE. Avevo infatti l'intenzione di pregare il Ministro di intervenire: dalle informazioni che ho assunto direttamente dal Ministero e presso l'I.R.I. risulterebbe che le trattative sono condotte assai seriamente e sono prossime alla conclusione. Il Governo vuole giustamente due cose: prima, che i creditori privilegiati, e soprattutto i lavoratori, non abbiano a subire alcun pregiudizio; seconda, che si escluda in modo categorico il timore che i Cantieri possano chiudere per fallimento. D'altra parte una simile dichiarazione il Ministro l'ha fatta qui ed in colloqui diversi: egli ha

affermato che i Cantieri saranno, in un modo o nell'altro, rilevati dallo Stato.

D'altra parte se la richiesta di rimessione in Aula venisse accolta, certamente non si accelererebbe la procedura: anzi! Se c'è qualcuno che attende con vivo desiderio, con vera ansia la dichiarazione di fallimento, non è il Governo, nè gli operai, ma i committenti, coloro che hanno dato commesse ai Cantieri e non attendono altro che la dichiarazione di fallimento per rompere le trattative e per dare poi le commesse ad altri ad un prezzo molto minore. È dunque interesse comune, degli operai e del Governo, che questa vicenda finisca bene; e le trattative in corso fanno sperare nella migliore soluzione auspicabile.

RODA. Non abbiamo al momento una visione precisa e ci rendiamo conto della situazione. Perciò si può fissare l'incontro con il Ministro per la settimana prossima, affinchè ci fornisca i dati per discutere serenamente e con serietà. Quanto ha affermato il senatore Trabucchi non mi ha convinto completamente: sono del parere anch'io che dietro agli interessi degli azionisti sono mascherati quelli dei creditori; però se noi arriviamo al 30 giugno senza aver concluso niente, l'alternativa migliore è quella del passaggio per la porta obbligata del concordato preventivo; ma in questo caso la questione delle commesse cui ha accennato il Presidente, viene a cessare come in ogni atto di commercio. Ecco che i primi a non volere la gestione provvisoria in sede di concordato preventivo sono appunto i commissari nominati dal Tribunale, i quali verrebbero ad assumere una responsabilità in proprio. Motivo per cui, se si dovesse superare la data del 30 giugno sarebbe molto improbabile che i Cantieri di Taranto, ammessi alla procedura di concordato preventivo, possano continuare a lavorare: allora sorgerebbe il diritto da parte dei committenti di ritirare le commesse affidate ai Cantieri.

PRESIDENTE. Allora, si potrebbe includere questo argomento nell'ordine del giorno della seduta di mercoledì prossimo e pregare l'onorevole Ministro di intervenire.

GARLATO, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Io credo che se il disegno di legge verrà messo nell'ordine del giorno di mercoledì, il Ministro verrà senz'altro qui a fare le sue dichiarazioni

RODA. Non occorre che venga personalmente il Ministro: le dichiarazioni ed i chiarimenti potrebbe farli anche il Sottosegretario, opportunamente autorizzato.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) e altri provvedimenti di interesse dell'I.R.I. medesimo » (470)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) e altri provvedimenti di interesse dell'I.R.I. medesimo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore.* Il fondo di dotazione dell'I.R.I. è attualmente di 135 miliardi. Con il disegno di legge al nostro esame, si propone di aumentare tale fondo esattamente di 15 miliardi, più altri 15 miliardi: 15 miliardi verrebbero aumentati effettivamente con apporto nuovo e 15 miliardi sarebbero costituiti da conversione di anticipazioni fatte in base ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 21 luglio 1947 e 2 ottobre 1957, aggiungendo anche gli interessi che l'I.R.I. non ha pagato. In sostanza, quindi, ci sarebbero 15 miliardi nuovi e 15 in compensazione, più 3 miliardi di compensazione per gli interessi sul credito. Per di più l'I.R.I. ha avuto dal fondo *Interim-aid U.S.A.* altri 4 miliardi; per questi ulteriori 4 miliardi gli interessi verrebbero recuperati dal fondo di dotazione.

Praticamente il Tesoro dello Stato erogherebbe 15 miliardi, ne recuperebbe 5 e 620 milioni; 15 miliardi più 3, che ha

già spesi, verrebbero convertiti in aumento del fondo di dotazione. Tutto questo movimento servirebbe per rendere possibile la presentazione, in forma migliore, del bilancio dell'I.R.I. Parte sarebbe costituita da capitale fresco e parte corrisponderebbe a cancellazione di debiti che non si potrebbero, almeno per ora pagare.

Una delle deficienze fondamentali dell'I.R.I. è sempre stata quella di avere un fondo di dotazione eccessivamente ridotto. Anche oggi è scarso, se pensiamo che l'I.R.I. gestisce una serie di aziende delle quali, purtroppo, alcune registrano perdite di miliardi ogni anno. Aziende che l'I.R.I. deve continuare a mantenere (anche in relazione a situazioni sociali); con l'aumento del fondo di dotazione, diamo la possibilità all'I.R.I. di disporre di una certa elasticità — che dovrebbe, veramente, essere molto maggiore — di modo che assorbendo gli utili che danno alcune aziende possa compensare le perdite di altre senza emettere obbligazioni.

Credo che con questo aumento — che sostanzialmente non è elevato — diamo all'I.R.I. quello che possiamo e penso che sia bene darlo.

L'articolo 1 autorizza l'I.R.I. a emettere obbligazioni non solo in valuta nazionale, ma anche in valuta estera, in relazione ai piani di ammortamento, per la possibilità di avere finanziamenti anche dall'estero e col pagamento garantito in valuta diversa dall'italiana.

È un aumento della possibilità di finanziamenti che noi diamo all'I.R.I. Certamente è un cattivo sistema quello di continuare ad emettere obbligazioni in misura non adeguata al capitale sociale, ma siccome noi non possiamo aumentare il capitale sociale rappresentato dal fondo di dotazione più di tanto, quanto meno bisogna che lasciamo che l'I.R.I. vada ad assumere obbligazioni che non gravino tutte sul nostro mercato, se c'è possibilità di assumere obbligazioni dall'estero.

C'è inoltre un'altra questione: se le società che fanno capo all'I.R.I. debbono presentare il bilancio entro il 30 aprile, è logico che l'I.R.I. non possa presentare il suo entro il 31 maggio. Bisogna che questo bilancio si faccia a una certa distanza dal bilancio delle società che all'I.R.I. fanno capo. Quindi le due disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 vengono introdotte, in questo disegno di legge *omnibus*, dato che si fa una riforma dello Statuto per l'aumento del fondo di dotazione; il che non mi pare fuor di luogo.

RODA. Il disegno di legge, che è ibrido sotto l'aspetto tecnico, perchè si prevede l'aumento del capitale sociale e una decurtazione di interessi, ci trova tuttavia consenzienti; ma il minimo che si possa chiedere è di poterne rinviare la discussione di ventiquattr'ore, poichè il disegno di legge stesso ci è stato presentato cinque minuti fa, per poter leggere l'illustrazione che ne fa il Governo.

GARLATO, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* È dal 15 aprile che è stato presentato.

RODA. Io l'ho avuto cinque minuti fa; questo disegno di legge, ripeto, ci può trovare consenzienti in linea di massima. Ma l'aumento del capitale sociale dell'Istituto, la forte diminuzione degli interessi, lo spostamento della data di presentazione del bilancio, sono tutti provvedimenti che almeno per la serietà della discussione debbono essere considerati con calma.

GARLATO, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Io non ho alcuna difficoltà a concedere questo rinvio; però non posso accettarne la giustificazione: non si può dire che un documento, presentato il 15 aprile, viene letto da un Commissario soltanto cinque minuti prima dell'inizio della seduta odierna.

PRESIDENTE. Allora, se non ci sono obiezioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di domattina.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Assegnazione al comune di Recoaro, per la durata di quattro anni, di un contributo annuo di lire 10 milioni » (464)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione al comune di Recoaro, per la durata di quattro anni, di un contributo annuo di lire 10 milioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione.

O L I V A , *relatore*. Si tratta di una partecipazione statale sull'Azienda demaniale di Recoaro Terme che, nell'ultimo triennio, ha dato 768 milioni di lire allo Stato. La partecipazione è già in atto, a favore del comune, da sette anni; e adesso se ne propone la proroga per altri quattro anni. La Camera dei deputati ha già approvato il disegno di legge. Sono inoltre previste tutte le garanzie, perchè nel suo bilancio consuntivo il comune di Recoaro deve provare, anno per anno, che questo fondo è stato impiegato nell'abbellimento e nell'ammodernamento delle attrezzature alberghiere che servono alle Fonti demaniali ad attirare un maggior numero di clienti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È assegnato al comune di Recoaro un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, che farà carico all'Azienda patrimoniale di Recoaro.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'assegnazione di cui al precedente articolo resta fissata per la durata di anni 4, con decorrenza dal 1° gennaio 1958.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'erogazione del contributo è subordinata all'espressa condizione che il relativo importo sia dal comune devoluto all'esecuzione di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale, in modo da soddisfare le maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti al suo funzionamento ed alle iniziative rivolte ad abbellire ed a rendere più confortevole il centro di cura.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il pagamento del contributo dovuto al comune, a norma dell'articolo 1, sarà effettuato dalla Società concessionaria delle Terme di Recoaro, in unica soluzione, entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello della chiusura dei singoli esercizi aziendali e dopo che il comune stesso avrà rimesso, non oltre il 31 marzo di ogni anno, al Ministero delle partecipazioni statali e al Ministero dell'interno — Direzione generale dell'Amministrazione civile — apposita relazione, approvata dal prefetto, comprovante l'impiego della somma introitata nel precedente anno, per il titolo di cui sopra e dopo che i predetti Ministeri avranno dato il proprio benestare.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rimessione in Assemblea del disegno di legge: « Trattamento tributario delle trasformazioni e fusioni di società commerciali » (451)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento tributario delle trasformazioni e fusioni di società commerciali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R I O T T I . Chiedo la parola per mozione d'ordine. Il disegno di legge sul trattamento tributario delle trasformazioni e fu-

sioni di società commerciali. è uno strumento che implicitamente favorisce e consolida la concentrazione della ricchezza in poche mani Questo provvedimento legislativo assume per noi particolare importanza politica; quindi pregherei vivamente il signor Presidente, e la Commissione, se lo ritengono opportuno, di non discutere il disegno di legge in sede deliberante ma in sede referente.

P R E S I D E N T E . Ne faccia domanda formale.

P E S E N T I . Io credo che anche il relatore sia un po' della nostra opinione perchè la portata del disegno di legge è veramente ampia e importante.

T R A B U C C H I , *relatore*. Per la verità, che sia un provvedimento di notevole importanza e che abbia una notevole gravità anche dal punto di vista fiscale non si può negare. L'unica cosa che mi lascia un po', non dico preoccupato, ma incerto, è il sovraccarico del lavoro dell'Assemblea.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se c'è la domanda formale di rimessione non posso interferire. Ma mi associo a quanto ha detto il senatore Trabucchi circa il sovraccarico di lavoro dell'Aula. Chissà quando, perciò, questo disegno di legge potrà essere discusso.

Sarebbe molto più opportuna la discussione in questa sede, dove può avvenire in modo molto più approfondito, con senatori competenti in materia fiscale.

R O D A . Mi associo alla richiesta del senatore Mariotti perchè meritevole di considerazione. Non creda però, onorevole Piola che si facciano le cose avventatamente, magari mossi da uno spirito di parte; noi dobbiamo fare le cose in maniera che l'opinione pubblica sia informata, e ne siano informati, soprattutto, i nostri colleghi in Aula, che avranno suggerimenti da darci sul piano tecnico. Naturalmente l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo obbiettano che il lavoro dell'Aula è già molto pesante soprattutto per l'approvazione dei bilanci; il che capita tutti gli anni. Però io penso che in una sola seduta ce la potremmo sbrigare agevolmente; si tratterebbe semplicemente (ed in questo senso prego il Presidente della nostra Commissione affinchè prenda immediatamente contatti col Presidente del Senato) di inserire, nella settimana prossima, tra un bilancio e l'altro, questa discussione.

Ecco il motivo per cui abbiamo insistito nella richiesta.

P R E S I D E N T E . Il senatore Mariotti insiste nella sua richiesta?

M A R I O T T I . Chiedo, insieme ai senatori Ruggeri, Bertoli, Pesenti, Roda e Minio, che il disegno di legge n. 451 venga rimesso all'esame dell'Assemblea, e ciò data la notevole importanza della materia trattata e le sue applicazioni.

P R E S I D E N T E . Poichè, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, un quinto dei componenti della Commissione ha chiesto che il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato, il disegno di legge stesso è rimesso all'esame dell'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà pertanto in sede referente.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Menghi: « Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata » (6)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Menghi: « Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Aggiungere dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, il seguente comma:

« L'esenzione dall'imposta sulla entrata si applica anche a tutte le spese di gestione o lavorazione dei prodotti effettuate dagli enti di cui al comma precedente, siano dette spese corrisposte direttamente dai soci, siano esse addebitate dagli enti ai soci medesimi a qualsiasi titolo ».

TRABUCCHI, *relatore*. Il disegno di legge in discussione era stato presentato già nella passata legislatura dagli onorevoli Chiarini, Truzzi ed altri, ed era stato approvato dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, che ne modificò però la portata attribuendovi il carattere di norma innovativa e non interpretativa.

In ogni modo si trattava, e si tratta, di una concessione naturalmente molto favorevole alle cooperative, perchè la legge sull'I.G.E. ha il difetto di essere una legge meccanica che colpisce i passaggi di proprietà dal punto di vista veramente teorico. In sostanza le cantine sociali, i caseifici sociali non fanno che effettuare un lavoro per conto dei soci; quindi sembra logico non vengano tassati nè il passaggio di proprietà nè i pagamenti che le cooperative fanno ai loro soci, distribuendo il ricavato delle vendite. Però i nostri funzionari fiscali hanno ritenuto che le spese di gestione sono spese che la cooperativa fa per conto dei soci; ed hanno rilevato quelli che si chiamano « contesti » in gergo finanziario. Le cooperative interessate, che sono prevalentemente quelle della provincia di Bolzano, hanno preferito tentare prima di tutto la via giudiziaria. Hanno portato la questione davanti alla Commissione provinciale e quindi alla Commissione centrale; poi in Tribunale, in Corte d'Appello e in Cassazione; e purtroppo hanno avuto torto. La Cassazione con sentenza del 21 ottobre 1958, in merito a due ricorsi della Società Cooperativa a r.l. « An. Frutticoltori Altoatesini - C.A.F.A. » nei confronti dell'Amministrazione delle finanze dello Stato, ha dato torto alle cooperative. In sostanza la Cassazione ha ritenuto infatti che non sia esatto affermare che la mutua agricola non dia utilità economica ai soci, cioè un lucro in senso lato. Questo è — secondo la Cassasione — rappresentato dal risparmio di spese e dunque dal maggior guadagno che il servizio prestato dalla costituita associazione di produttori ortofrutticoli procura ad ogni suo più membro.

Nella sentenza si parla, se mai, di mancanza di lucro sotto altro riflesso, in rapporto non già al soggetto passivo della imposta, bensì in rapporto al titolo della entrata in concreto tassata, trattandosi di mero rimborso di spese, senza alcun margine in favore della cooperativa. Se ne deduce che non vi sarebbe atto economico imponibile, non essendovi una « entrata » nel senso voluto dalla legge istitutiva dell'imposta in questione. La quale, viceversa, assoggetta all'imposta qualsiasi movimento di danaro, al lordo, semprechè collegato od occasionato da una cessione di beni o da una prestazione di servizio, abbia arrecato o non all'*accipiens* un aumento di ricchezza. Proprio in questo l'I.G.E. si distingue dall'imposta di ricchezza mobile e proprio per questo l'articolo 4 della legge organica relativa all'imposta generale sull'entrata non ammette detrazioni per spese di produzione, tasse ed altro, anche se tali oneri gravano direttamente l'entrata stessa. Del resto, sulla tassabilità dei contributi corrisposti a società o consorzi per porli in grado di far fronte alle spese occorrenti per il loro funzionamento esiste ormai una costante giurisprudenza di questo supremo Collegio, secondo la quale anche in tale ipotesi l'imposta sulla entrata è dovuta, poichè questa colpisce qualsiasi pagamento destinato a procurare un servizio, senza che sia necessario il fine di lucro o l'arricchimento del soggetto passivo dell'imposizione.

Questo principio è esattissimo; vi sono infatti consorzi d'irrigazione, di bonifica, eccetera in cui le spese fatte per i consorziati sono sostenute dal consorzio stesso. Anche in questo caso, la Cassazione ha stabilito che si debba pagare l'imposta sull'entrata, perchè le persone giuridiche sono diverse.

Il senatore Menghi aveva presentato un emendamento tendente a far eccezione in caso di cooperative, e data la corrente mentalità classista nei confronti delle cooperative, credo che la Commissione sarebbe d'accordo per concedere d'ora in avanti l'esenzione.

Il problema veramente difficile è quello della retroattività; difficile in due sensi: in primo luogo dal punto di vista dell'interpretazione autentica, perchè, dopo che la Cassazione ha stabilito una determinata interpretazione, non può la nostra Commissione intervenire con una interpretazione diversa; in secondo luogo il problema è difficile perchè i funzionari del Ministero tentano di far sempre del loro meglio e trovano di regola l'approvazione della Commissione e del potere legislativo. Mostrare loro che il potere legislativo dà loro torto, li rende sfiduciati e crea una situazione di disagio.

R U G G E R I . Li rende un po' guardinghi.

T R A B U C C H I , *relatore*. No, sfiduciati, perchè pensano sia inutile che essi si sforzino di portare allo Stato ciò che allo Stato spetta di diritto, perchè così è stato stabilito della Cassazione. I nostri funzionari non possono pensare che gli organi al servizio dello Stato possano lavorare contro gli interessi dello Stato. Non possiamo noi approvare delle leggi retroattive che consentano al contribuente di trasgredire a leggi precedenti, rendendo inutile tutto il lavoro compiuto dai nostri funzionari.

Ciò che si domanda non è il provvedimento per il futuro, sul quale tutti possiamo essere d'accordo, ma il provvedimento per il passato; e su questo credo che il Ministero delle finanze abbia, ovviamente delle difficoltà.

Quando trattammo questo argomento, l'ultima volta, il Sottosegretario di Stato promise che ci avrebbe fornito dati precisi sui provvedimenti in corso. Ora ne siamo in possesso: per la provincia di Bolzano le cause di giudizio sono trenta, le ordinanze intendentizie sono cinquantadue, gli avvisi di notifica intendentizia sono trentuno: in tutto centotredici punti controversi. Possono esservene altri anche in altre zone del Paese ma i più importanti sono questi della provincia di Bolzano, anche perchè, rispondendo ad una antica tradizione di sincerità, gli abitanti di quella provincia hanno denunciato esattamente tutte le spese di amministrazione e se le sono fatte rimborsare.

Va tenuto inoltre conto del fatto che ho saputo in forma ufficiosa dal Sottosegretario Piola, che il disegno di legge per l'amnistia comprende anche una amnistia finanziaria per le pene pecuniarie.

Il problema principale resta però quello della eventuale retroattività del provvedimento che stiamo discutendo. Per evitare questo inconveniente si potrebbe forse ridurre a metà la spesa; oppure si potrebbe — ma io sarei contrario a questa soluzione — accordare l'esenzione con effetto retroattivo.

In ogni caso, però, escluderei l'interpretazione autentica; già fin troppo la nostra Commissione è intervenuta nel campo d'azione specifico dell'autorità giudiziaria. Quando questa si è pronunziata riguardo a un problema, ed ha chiarito quale deve essere l'interpretazione di un provvedimento, una nostra diversa interpretazione non può essere fatta.

C E N I N I . Dichiaro subito che sono contrario ad ogni retroattività, che del resto non è neppure contemplata nel disegno di legge in esame; il titolo di questo parla d'interpretazione autentica, ma in realtà il provvedimento non ha questo scopo.

Il provvedimento che stiamo discutendo, una volta approvato, avrebbe effetto per il futuro. Voler dare ad esso un effetto di retroattività sarebbe andare al di là delle intenzioni del proponente del disegno di legge. D'altra parte sono valide le considerazioni esposte dal relatore, con le quali concordo pienamente.

Occorrerebbe però spiegare più esattamente cosa s'intende per spese di gestione; s'intende forse che in esse siano comprese tutte le spese, od alcune sono escluse?

B E R G A M A S C O . Bisogna modificare le parole « interpretazione autentica » nel titolo, per togliere appunto il senso di retroattività al provvedimento.

P R E S I D E N T E . L'interpretazione è compito della magistratura, non del potere legislativo. È inopportuno che il Parlamento interpreti autenticamente in un senso le leggi che la Magistratura ordinaria ha inter-

pretato precedentemente nel senso opposto.

Sono assolutamente contrario alla retroattività delle leggi. Nel caso specifico in discussione, dare retroattività alla legge significherebbe rivedere tutte le pratiche che si sono svolte in ben dieci anni.

M O T T . Anche io sono contrario all'interpretazione autentica, anche se sono stato uno dei fautori della discussione del disegno di legge in esame.

Piuttosto si potrebbe tenere presente quanto ha accennato il relatore, ossia la possibilità di ridurre a metà quanto era stato già fissato; non è giusto, infatti soprattutto essendo in discussione la legge per l'amnistia, che i più solleciti paghino e gli altri no.

P R E S I D E N T E . Le difficoltà per il rimborso di tutto o di metà di quanto è stato già pagato sarebbero uguali.

R U G G E R I . Non vedo la ragione per la quale non vogliamo considerare il passato. La relazione dice che l'imposta sulle lavorazioni non è pagata dai privati, in ossequio ad una norma costituzionale. Se è ammesso questo, non vedo perchè un grosso proprietario possa essere esentato dal pagamento della tassa, e debba invece pagare la tassa una cooperativa di piccoli proprietari.

Un altro argomento, poi, c'induce a sostenere la retroattività: se noi riconosciamo che il Parlamento, nel corso delle passate legislature, ha commesso degli errori, nulla vieta che noi vi portiamo rimedio.

Inoltre, l'Amministrazione finanziaria doveva preoccuparsi di applicare subito la legge, senza aspettare che trascorressero sette, otto o dieci anni senza che le cooperative pagassero. Credo che ora non tutte le cooperative si trovino in condizioni di pagare. Si corre il rischio di far crollare tutto un apparato di piccole cooperative; alcune di queste si troverebbero infatti nella necessità di pagare parecchi milioni, e ciò creerebbe loro serie difficoltà. I dati citati dal relatore si riferiscono alla provincia di Bolzano, ma vi sono sicuramente molti altri luoghi in cui si verificano situazioni simili. Le cooperative praticamente non hanno capitali; il loro bilancio è molto modesto. Se dovessero versare una forte somma potrebbe accadere che, in occasione di una ispezione governativa, un ispettore, constatando l'impossibilità di pagare, ordini l'amministrazione commissariale.

Dobbiamo quindi studiare il modo e trovare la formula perchè le esenzioni risalgano all'epoca dell'istituzione della legge, ossia al 1949.

M A R I O T T I . Quando, nel 1952, venne riformato l'anno fiscale (che venne spostato dal gennaio al giugno) una circolare ministeriale dette ordine all'organizzazione periferica dell'Amministrazione finanziaria di non rimborsare i sei mesi che alcune aziende e società avevano pagato in più. Non so se l'Amministrazione finanziaria, in seguito, sia andata incontro a coloro che avevano richiesto un rimborso.

Ora, pur senza ricorrere alla retroattività, può il Governo garantirci che manderà una circolare con ordine di rimborsare tutte le cooperative che ne hanno diritto? Se il Governo ci dà una simile assicurazione, possiamo forse in tal modo aggirare l'ostacolo senza violare il principio della non retroattività delle leggi.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Le cooperative godono indubbiamente di grandi privilegi di carattere fiscale. A questi il disegno di legge proposto dal senatore Menghi ne aggiunge altri.

Dichiaro subito che il Governo, il quale si rimetterà al volere della Commissione, non può fare a meno di rendere note due considerazioni. In primo luogo, è volontà del Parlamento e direttiva del Governo di non allargare il settore dei privilegi fiscali. Se ne parla sempre, sembra che tutti siano di questo parere, ma spesso senatori e deputati propongono disegni di legge in contrasto con questo principio. Il Governo ha il dovere di opporsi: è interesse non soltanto dell'erario, ma anche dell'economia, di eliminare, o quanto meno limitare, i trattamenti diversi tra un settore e l'altro.

Inoltre, ritengo che gli Enti debbano prosperare non tanto giovandosi di privilegi fi-

scali, quanto facendo appello a tutta la loro diligenza, a tutto il proprio dinamismo per organizzarsi bene.

Ritengo che non si possa assolutamente varare un provvedimento di carattere interpretativo, per le ragioni esposte sia dal Presidente che dal relatore. Se la Commissione vorrà approvare la proposta di legge sarà anzitutto necessario modificare il titolo, allo scopo di eliminare l'equivoco; mentre, infatti, nel testo non si accenna nè a una interpretazione autentica nè a una retroattività, nel titolo si parla di « interpretazione autentica ».

A mio modesto avviso tale formulazione potrebbe venire sostituita dalla seguente: « Modificazione all'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, contenente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata », aggiungendo, se si desidera che il provvedimento abbia applicazione immediata, un articolo in cui viene stabilito che esso entra in vigore il giorno della pubblicazione. In caso contrario varranno le norme generali per l'entrata in vigore.

Circa il numero delle contestazioni elencate dal relatore, faccio presente che è in corso un provvedimento di amnistia, che sarà delegato dal Parlamento al Capo dello Stato, nel quale sarà compresa anche l'amnistia delle pene di multa e ammenda in materia di I.G.E. Naturalmente l'applicabilità verrà subordinata al pagamento delle imposte. Ho però già fatto presente al senatore Mariotti che non sarebbe stato possibile contemplare in questo provvedimento di clemenza nessuna altra forma di violazione che non fosse compresa nella categoria dei reati, concedendo l'articolo 79 della Costituzione i poteri di amnistia ed indulto unicamente per i reati. Le questioni di carattere amministrativo saranno pertanto materia di un provvedimento, il cui schema è già stato tracciato e che verrà sottoposto al Consiglio dei ministri. È apparso infatti non conforme ai concetti di equità l'amnistiare le pene della multa e dell'ammenda, escludendo altre minori sanzioni amministrative. In ogni modo nel caso di società cooperative si potrà giungere anche ad una rateizzazione in 18 rate allo scopo di agevolare il pagamento del tributo.

Penso che tutto ciò potrà persuadere la Commissione a non voler conferire carattere retroattivo al disegno di legge in esame: ne risulterebbe infatti una stortura giuridica e morale di cui essa non può e non deve rendersi responsabile. Noi non possiamo agire contro la coscienza giuridica, di cui siamo depositari: il nostro compito di legislatori ci impone di esplicare la nostra attività nel modo più conforme all'interesse dei princìpi di carattere generale; in caso contrario ci si avvierebbe per una china senza fondo.

Il senatore Mariotti ha citato una circolare, i cui termini non conosco. Ma la circolare non dovrebbe avere la capacità di modificare nè il regolamento nè le leggi, non essendo, questo, potere dell'Amministrazione; essa ha solo una facoltà interpretativa che qualche volta, forse, è andata oltre il consentito.

Comunque, il Governo si rimette alla Commissione, pregandola nuovamente di volere — in caso di approvazione del provvedimento — escludere nel modo più assoluto che esso abbia valore retroattivo. Oltretutto, una retroattività per tanti anni porta con sè l'inconveniente delle discriminazioni di trattamento: discriminazioni cui il Parlamento non deve assolutamente prestarsi.

P A R R I . Sono anche io d'accordo sulla non ammissibilità dell'interpretazione autentica e della retroattività di una legge, per considerazioni generali che trascendono le posizioni di maggioranza, di minoranza o di opposizione, essendo valide in sè e per sè.

Vorrei però precisare un concetto: il provvedimento in esame non tende ad allargare dei privilegi, bensì a sanare un'ingiustizia. Esiste una grave sperequazione di fatto tra il trattamento fiscale praticato ai singoli operatori economici e quello praticato alle cooperative di trasformazione; quindi il disegno di legge ha un fine perequativo. Per questa ragione non mi trovo del tutto d'accordo con il ragionamento del Sottosegretario Piola, mentre giudico ragionevole la pro-

posta del collega Mariotti, che tende a salvare il principio fondamentale di equiparazione.

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Vorrei osservare che il mio richiamo al non allargamento dei privilegi tributari deriva dall'impossibilità di effettuare distinzioni: vi sono elementi che possono e debbono rientrare nelle categorie previste dall'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1; ma ve ne sono degli altri che con queste non hanno assolutamente nulla a che vedere.

Quanto alla proposta Mariotti, posso impegnarmi a porla allo studio, per vedere se il principio, da me affermato, dell'impossibilità di definire con una circolare casi in contrasto con la legge possa venire superato in via amministrativa. Sotto questo profilo non ho alcuna difficoltà ad accettare il quesito: mi auguro anzi che tale studio possa sortire l'effetto desiderato.

M O T T. Nel caso in cui le cooperative abbiano già pagato, non c'è purtroppo più nulla da fare; ma nel caso in cui non siano in regola, dovrebbero venire sospesi gli atti.

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Finora il Ministero delle finanze ha sostenuto che si deve far ricorso in Cassazione.

T R A B U C C H I, *relatore.* Venendo incontro alle preoccupazioni del collega Ruggeri circa quelle cooperative che oggi si trovino a dover pagare somme che non hanno, si potrebbe eventualmente venire incontro anche al desiderio del senatore Mott, con una formulazione di questo genere: « È concesso l'abbuono della pena pecuniaria purchè il pagamento avvenga (indicare i termini) ». E quindi aggiungere: « Sotto le stesse condizioni il Ministero delle finanze potrà concedere l'abbuono anche dell'imposta fino al 50 per cento dell'imposta dovuta, nel caso in cui le cooperative, in buona fede, non abbiano fatto ai soci le trattenute dell'imposta generale sull'entrata, fino all'entrata in vigore della presente legge ».

R U G G E R I. In linea di massima, potremmo anche ritirare la nostra opposizione alla tesi del Governo.

Pur tuttavia, rivedrei il problema anche da un punto di vista diverso da quello del Governo e del Presidente.

Lei, signor Presidente, infatti, non sa che cosa significhi, in determinate zone, mettere in difficoltà una di queste cooperative di trasformazione! Nella zona marchigiana, nella mia zona, cioè, non hanno ancora fatto gli accertamenti; questo, se volete, dipende dalla negligenza degli Uffici distrettuali, i quali non hanno avuto il coraggio di premere il pedale fino in fondo; ma, se noi approviamo questo disegno di legge in senso non interpretativo, ma innovativo, tutti gli Uffici si metteranno in moto per recuperare il tempo passato. Gli accertamenti da fare, però, sono superiori a quelli già fatti, ed allora non so quali complicazioni ne scaturiranno.

Lei non sa che cosa significhi mettere in difficoltà, in alcune zone, queste cooperative di trasformazione; significa ridarle in mano alla speculazione privata, ad una delle speculazioni più retrive, quale è quella dell'incetta, sui campi, dei prodotti dell'agricoltura, soprattutto dei prodotti orticoli, i quali vengono comprati, con anticipazioni, due mesi prima della maturazione.

Non siamo qui a spaccare un capello in quattro, mentre dovremmo considerare la situazione di fatto esistente.

Ora bisogna difendere queste cooperative!

La proposta del senatore Trabucchi, in linea di massima, può essere accolta; vorrei solo dire che, per dare un'altra salvaguardia a queste cooperative, si potrebbe, in un comma aggiuntivo, stabilire che l'Amministrazione finanziaria. per recuperare le imposte accertate alla data dell'entrata in vigore della legge, cioè nei dieci anni passati, è autorizzata a concedere una dilazione superiore ai diciotto mesi.

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ma questa è un'interferenza di

poteri; non bisogna che il potere legislativo si sovrapponga al potere esecutivo!

P R E S I D E N T E. Voi vi preoccupate degli accertamenti, che vi sono da fare adesso.

R U G G E R I. Ma sono i più grossi!

R O D A. A me pare che l'unico scoglio da superare sia quello che riguarda la retroattività della legge.

Sono d'accordo con il senatore Piola che questo disegno di legge è una modifica, non un'interpretazione di un certo articolo.

Su questo punto siamo tutti d'accordo; è questo proprio lo spirito del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. La questione è essenziale, perchè, se fermiamo la nostra attenzione sull'articolo unico del disegno di legge, ci accorgiamo che gli Uffici accertatori si muoveranno dopo l'entrata in vigore della legge, che, quindi, non ha alcun effetto retroattivo. L'esenzione dell'imposta sull'entrata, infatti, si applica dal momento dell'entrata in vigore della legge, ma non si applica, certamente, a tutte le spese maturate fino a tale momento.

Se questo è lo spirito del disegno di legge, allora correggiamo questo articolo, ma non culliamoci nell'illusione che, approvato questo provvedimento, le cose si mettano a posto e che essa dia una sanatoria al passato.

T R A B U C C H I, *relatore*. Io proporrei che il Ministero delle finanze venga autorizzato a concedere l'abbuono anche per il 50 per cento.

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Parlare di abbuono o di condono è la stessa cosa.

T R A B U C C H I, *relatore*. In questo caso non sarebbe un condono. Comunque, invece di dire: « è autorizzato a concedere » si potrebbe dire: « è autorizzato a concordare l'importo delle spese di gestione ».

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Allora, fate un ordine del giorno, chiedendo al Governo che si adoperi affinchè, in via amministrativa, sia seguìta questa determinata linea di condotta.

R U G G E R I. Si può fare un ordine del giorno in cui si invita l'Amministrazione finanziaria ad accertare in forma forfettaria, applicando la proposta del 50 per cento.

Visto che una modifica non è neanche pensabile, si può compilare un ordine del giorno dal contenuto preciso, a condizione che il Governo si impegni ad accettarlo.

T I N Z L. Per quanto riguarda la retroattività, sono perfettamente d'accordo sul fatto che il principio fondamentale sancito dalla Costituzione deve essere rispettato. Ritengo però che il divieto relativo a tale retroattività non debba venire esteso fino ad eliminare il concetto della disposizione legislativa a carattere interpretativo.

Questi due concetti possono senza difficoltà coesistere: la norma interpretativa non costituisce infatti eccezione al divieto applicato alla retroattività; serve bensì ad eliminare dei dubbi sull'interpretazione di una legge, in modo che questa sia intesa e abbia vigore nella sua formulazione iniziale.

Il provvedimento in esame, così come è compilato, ha però funzione modificatrice, non interpretativa: il titolo andrebbe pertanto modificato.

Giudico inoltre esattissima l'osservazione del collega Parri: la questione non consiste nell'estendere dei privilegi, ma nell'impedire che tali privilegi si creino a danno dei piccoli proprietari, costretti ad unirsi in cooperative dalla scarsezza di mezzi e tenuti, conseguentemente, al pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

Si potrebbe giungere così al compromesso proposto dal relatore; compromesso la cui formulazione dovrebbe escludere la buona o cattiva volontà, la maggiore o minore comprensione da parte dei funzionari del Ministero delle finanze.

T R A B U C C H I, *relatore*. Forse la unica soluzione potrebbe essere quella rap-

presentata da una norma, la quale non autorizzasse l'abbuono dell'imposta — cosa difficile da realizzare — ma concedesse la possibilità di concordare l'importo della tassa sulle spese di gestione, calcolando nel 50 per cento le spese di lavorazione. L'Amministrazione verrebbe così ad essere in ordine dal punto di vista costituzionale.

Propongo pertanto che la discussione venga rinviata, con l'intesa che il Governo studi nel frattempo una formula atta a salvaguardare il concetto di giustizia equitativa che ci anima.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ritiene di poter cooperare a questo studio, proposto dal senatore Trabucchi; quello che io ho detto prima costituisce solo un'opinione personale.

P R E S I D E N T E . In linea di massima, la Commissione è d'accordo.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 17*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'atto 3 aprile 1958, n. 383 di repertorio, recante permuta della quota disponibile di spettanza dello Stato sulla eredità della signora Rosa Fici, vedova del principe Diego Aragona Pignatelli Cortes, con la quota indivisa spettante alla signora Anna Maria Aragona Pignatelli Cortes sul complesso immobiliare costituente la villa sita in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 200 ed alla via S. Maria in Portico n. 1/M » (252)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'atto 3 aprile 1958, n. 383 di repertorio, recante permuta della quota disponibile di spettanza dello Stato sulla eredità della signora Rosa Fici, vedova del Principe Diego Aragona Pignatelli Cortes, con la quota indivisa spettante alla signora Anna Maria Aragona Pignatelli Cortes sul complesso immobiliare costituente la villa sita in Napoli, alla Riviera di Chiaia numero 200, ed alla via S. Maria in Portico numero 1/M ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutorio il contratto 3 aprile 1958, n. 383 di repertorio, stipulato in forma pubblica amministrativa presso il Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio - mediante il quale la signora Anna Maria Aragona Pignatelli Cortes cede e trasferisce in proprietà allo Stato la quota indivisa di sua spettanza sul complesso immobiliare costituente la Villa sita in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 200 ed alla Via S. Maria in Portico n. 1/M con annesso parco e dipendenze, e lo Stato cede, a titolo di permuta, la quota disponibile di sua spettanza sulla eredità della signora Rosa Fici, vedova del signor Diego Aragona Pignatelli Cortes, con contestuale rinunzia a far valere qualsiasi pretesa su eventuali maggiorazioni della quota stessa.

C O N T I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1957, numero 1375, è stata autorizzata l'accettazione di un legato disposto dalla signora Rosa Fici, vedova del signor Diego Aragona Pignatelli Cortes, a favore dello Stato.

Detto legato è costituito:

a) dalla quota di 340/1000 di spettanza della defunta signora sul complesso immobiliare costituente la Villa sita in Napoli alla Riviera di Chiaia, con annesso parco e dipendenze.

L'intero complesso immobiliare è stato valutato dal competente Ufficio tecnico erariale in lire 228.800.000 e la quota di 340/1000 ricadente nella eredità Rosa Fici ha il valore di lire 77.792.000;

b) dalla quota della metà, di spettanza della testatrice, della mobilia e degli oggetti

d'arte esistenti nella Villa anzidetta, quota del valore di lire 21.716.840;

c) dagli oggetti artistici di proprietà esclusiva della testatrice del valore di lire 990.000;

d) dal capitale di lire 30.000.000.

In complesso il valore del legato a favore dello Stato risulta di lire 130.498.840.

In virtù delle clausole imposte dalla testatrice, la porzione della villa con gli oggetti ivi contenuti dovrà essere destinata a museo, da intestare al defunto suo marito signor Diego Aragona Pignatelli Cortes.

Col medesimo decreto è stata inoltre autorizzata l'accettazione, col beneficio di inventario, della quota ereditaria disponibile del patrimonio relitto dalla medesima signora Rosa Fici, attribuita allo Stato con testamento pubblico 8 dicembre 1954.

L'intero asse ereditario è del complessivo valore di lire 683.335.691 che, al netto delle passività ereditarie, si riduce a lire 461 milioni e 408.520.

La quota disponibile pari alla metà dello intero asse è di lire 230.704.260 e, dedotto il valore del legato a favore dello Stato di lire 130.498.840 ed il valore di altri due legati a favore di estranei di lire 2.800.000, si riduce a lire 97.405.420 cui vanno aggiunte lire 2.400.000, ammontare di diritti litigiosi.

Di conseguenza la quota ereditaria disponibile ammonta a lire 99.805.420.

Ora, la signora Anna Maria Aragona Pignatelli Cortes — figlia di erede legittima della testatrice, nel duplice intento di onorare degnamente la memoria del padre Diego e di contribuire alla piena attuazione delle finalità che ispirarono il lascito materno a favore dello Stato, si è dichiarata disposta a cedere allo Stato la quota di 640/1000 di sua proprietà sulla Villa in Napoli, del valore di complessive lire 151.008.000, di cui lire 99.805.420 devono intendersi corrisposte in permuta della quota ereditaria di uguale ammontare ceduta dallo Stato ad essa signora Anna Maria Aragona Pignatelli, mentre lire 51.202.580 devono ritenersi corrisposte sia a compensazione di eventuali maggiorazioni della quota ereditaria ceduta dallo Stato, sia a tacitazione di ogni eventuale pretesa dello Stato stesso.

Poichè il Ministero delle finanze ha riconosciuto la convenienza di accettare la proposta avanzata dalla signora Anna Maria Pignatelli, e il Ministero della pubblica istruzione ha manifestato il suo pieno assenso, è stato stipulato il contratto di permuta e di transazione che forma oggetto del disegno di legge in esame e sul cui schema si è pronunciato favorevolmente il Consiglio di Stato.

In conclusione lo Stato, dietro cessione della sua quota ereditaria stimata lire 99 milioni e 805.420, verrebbe ad avere la proprietà anche della rimanente parte della Villa in Napoli, per un valore di lire 151.008.000.

R O D A. Se ho ben capito, la rinunzia dello Stato a certi suoi diritti e azioni, verrebbe compensata con dei beni valutati oltre 151 milioni.

Lo Stato quindi non verrebbe a perdere niente, ma rinuncerebbe a eventuali azioni e maggiorazioni, che in questo momento non conosciamo e che potrebbero anche rivelarsi insussistenti.

B E R T O L I . Io conosco questa Villa e mi pare che non abbia niente di eccezionale; comunque è evidente che mentre la quota ereditaria data in permuta dallo Stato è costituita da beni che hanno un valore reale, la valutazione della parte della Villa che verrebbe ceduta dalla figlia della testatrice non è commerciale, in quanto che, se questa parte fosse venduta, certamente il ricavato sarebbe inferiore a 151 milioni

Quindi chi ha la convenienza di fare la operazione è la figlia della testatrice.

T R A B U C C H I . Per me è chiaro che lo Stato fa un pessimo affare, e per due motivi.

Primo, perchè fino a quando lo Stato è proprietario di una parte soltanto della Villa può benissimo dire che per attrezzarla a museo è necessario anche il possesso di tutto il resto, e che attrezzare il museo rappresenterebbe non un guadagno ma un peso per la figlia della testatrice. Secondo, perchè il va-

lore reale della rimanente parte della Villa non è quello che è stato calcolato sulla carta, bensì quello risultante dal prezzo commerciale, ossia dal prezzo realizzabile in caso di vendita.

Lo stesso si può dire della detrazione che sulla quota disponibile dell'asse ereditario è stata fatta calcolando il legato a favore dello Stato in lire 130.498.840. Infatti nel legato sono compresi oggetti artistici, eccetera che, (se io come avvocato dovessi trattare la questione per un mio cliente), calcolerei in base al valore venale, non restando però escluso che alla fine si potesse consigliare al mio cliente di tenersi la quota ereditaria — composta di campi, azioni industriali, depositi bancari, eccetera — invece di cederla in cambio dell'altra parte della Villa da attrezzare a museo.

C O N T I , *relatore*. I Ministeri interessati hanno però riconosciuto la convenienza dell'operazione e anche il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole!

T R A B U C C H I . Ma noi dobbiamo valutare la portata del disegno di legge e vararlo soltanto se siamo convinti che rappresenta una vera utilità: questo è il punto.

B E R T O L I . Approvo quanto ha detto il senatore Trabucchi: la cosa più importante è infatti vedere se il provvedimento può dare o no conseguenze utili per lo Stato.

Io conosco la Villa in discussione e posso dire che, anche se contiene cose pregevoli, oggetti artistici, eccetera, dal lato architettonico non ha niente di straordinario e mi pare esagerata l'attribuzione di « monumentale ». È il terreno invece che, data la sua posizione, vale moltissimo. Di conseguenza si tratta di stabilire se esiste davvero l'obbligo di fare il museo: se questo obbligo non c'è, mi pare evidente che accettando la proposta della figlia della testatrice verremmo a trovarci nella condizione di non poter utilizzare un'area che, ripeto, è di grande valore.

Perciò io domando: l'obbligo di fare il museo esiste o no?

T R A B U C C H I . La situazione è questa: per testamento abbiamo: 1) un legato le cui clausole impongono di attrezzare una parte della Villa a museo; 2) una quota ereditaria, sempre a favore dello Stato, esente da vincoli.

Ora, a seguito del progetto in esame, si tratterebbe di cedere alla figlia della testatrice la quota ereditaria in cambio dell'altra parte della Villa che potrebbe essere così interamente destinata a museo; e a questa soluzione ha particolare interesse il Ministero della pubblica istruzione, in vista dei vantaggi che ne deriverebbero per la cultura nazionale.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Bertoli posso comunicare, non conoscendo di persona la Villa, che il Ministero della pubblica istruzione, interpellato, ha dato parere favorevole a che sia fatto il museo e che il Demanio dello Stato ha ritenuto meritevole di pieno accoglimento l'operazione nel suo complesso, non solo dal punto di vista economico, ma altresì e innanzi tutto dal punto di vista artistico e culturale, dato che con la riunione in capo al Demanio dell'intero complesso immobiliare sarà più agevole realizzare « l'integrale conservazione della monumentale e fastosa Villa patrizia con i tesori di arte che vi si contengono » e soddisfare nel contempo, in modo adeguato e completo, le pubbliche finalità che si intende perseguire attraverso la costituzione del museo.

A proposito poi della dotazione mobiliare della Villa, debbo aggiungere che i quadri, i tappeti, l'argenteria, eccetera. del complessivo valore di oltre 43 milioni spettano per metà allo Stato e per l'altra metà alla erede della testatrice, Principessa Anna Maria Pignatelli. Questa però concede al Demanio dello Stato il diritto di formare la propria quota, del valore di oltre 21 milioni, scegliendo a prezzo di stima gli oggetti di maggior pregio artistico e più idonei a essere conservati nell'istituendo museo.

Infine, e allo scopo di porre la questione della permuta nei suoi veri termini, mi per-

metto di leggere l'articolo 7 del contratto che forma oggetto del disegno di legge:

« La quota immobiliare ceduta dalla Principessa Anna Maria Aragona Pignatelli al Demanio dello Stato e la quota contestata ex nascituri sul compendio immobiliare in Napoli, Riviera di Chiaia, quota questa acquisita dallo Stato in conformità del precedente articolo 5, hanno complessivamente il valore, secondo la stima fattane dall'Ufficiale tecnico erariale di Napoli, di lire 151.008.000.

« Di detto valore, la quota di lire 99 milioni e 805.420 di cui all'articolo 4 deve intendersi corrisposta in permuta della quota ereditaria di uguale ammontare ceduta dal Demanio dello Stato ad essa Principessa Anna Maria Pignatelli in conformita del precedente articolo 2, e il dippiù in lire 51 milioni e 202.580 a transazione e tacitazione di ogni diritto da parte dello Stato sulla quota ex nascituri e più particolarmente sulla quota ereditaria originariamente destinata dal Principe Diego Pignatelli ai nascituri dei propri figli Antonio e Ferdinando e, in mancanza, alle figlie Ludovica ed Anna Maria, nonchè a tacitazione e transazione ancora in generale di ogni altro diritto e ragione, da parte dello Stato sui beni tutti caduti nella successione della Principessa Rosa Fici ».

T R A B U C C H I . Dato che si parla di nascituri: quanti anni ha la Principessa Anna Maria Pignatelli?

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* È nata a Napoli il 28 maggio 1899; comunque il contratto parla di « quota originariamente destinata dal Principe Diego Pignatelli ai nascituri dei propri figli Antonio e Ferdinando e, in mancanza, alle figlie Ludovica e Anna Maria... ».

A mio avviso il provvedimento può essere approvato se si tiene conto dei vantaggi sia culturali sia economici che ne conseguono.

R O D A . Il collega Bertoli ha precisato che la Villa in sè e per sè non vale molto, ma che il terreno sul quale insiste e quello del parco che la circonda, rappresentano un capitale ingentissimo.

Perciò con tutta tranquillità do la mia approvazione al disegno di legge, in quanto sono convinto che la permuta proposta non costituisce un danno per lo Stato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata alla Società anonima immobiliare del Tigullio del compendio demaniale costituito da una zona di arenile e di scogliera sito in Rapallo, nonchè delle strutture murarie di un fabbricato non ultimato, esistente sull'arenile medesimo » (216)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata alla Società anonima immobiliare del Tigullio del compendio demaniale costituito da una zona di arenile e di scogliera sito in Rapallo, nonchè delle strutture murarie di un fabbricato non ultimato, esistente sull'arenile medesimo ».

Nel corso della precedente discussione la Commissione ha ravvisato la necessità di maggiori chiarimenti e di altri dati sull'argomento, che il Governo si è impegnato di fornire.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Parlerò tenendo sott'occhio la planimetria allegata al contratto di vendita oggetto del disegno di legge in esame, e che prego i senatori di osservare.

Oggetto del contratto stipulato con la Società anonima immobiliare del Tigullio è la vendita di:

1) un appezzamento di terreno — indicato con tratteggio rosso nella planimetria — certamente demaniale;

2) un appezzamento di terreno — indicato con tratteggio blu nella planimetria —

attiguo a quello demaniale e rivendicato dalla Società;

3) alcune strutture murarie di un antico fabbricato che insistono sul suolo di cui al numero 1).

Al fine di dirimere la controversia sorta in merito alla proprietà del suolo di cui al numero 2), si è ritenuto conveniente di far luogo, in via transattiva, alla vendita a trattativa privata del complesso sopra indicato a favore della Società, considerato che il complesso medesimo — e questo è uno dei punti sui quali la Commissione ha domandato maggiori chiarimenti — è intercluso fra il mare e la proprietà della Società acquirente e che l'appartenenza allo Stato della fascia di suolo in contestazione appare difficilmente sostenibile. Infatti l'Avvocatura dello Stato, interpellata in merito, ha espresso il parere che un'eventuale controversia giudiziaria circa la proprietà della striscia segnata in blu nella planimetria, avrebbe con tutta probabilità un esito negativo per l'Amministrazione.

I criteri seguiti per la valutazione del compendio sono indicati nella relazione tecnica n. 3867 del 17 marzo 1959, nella quale è anche messo in evidenza che la zona è soggetta a particolari vincoli e a limitazioni di costruzione in altezza.

Nel contratto sono state previste a carico della Società talune opere — una diga frangiflutto e un molo — da costruire nell'interesse dei servizi marittimi e doganali.

La Commissione aveva chiesto di conoscere il costo di tali opere: a seguito dell'accertamento compiuto attraverso un apposito sopraluogo dal Genio civile, posso precisare che il costo di dette opere, già eseguite dalla Società, ammonta a circa lire 40 milioni...

BERTOLI. La mia previsione era quindi esatta.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Risulta inoltre — e ciò conferma quanto ha avuto modo di accertare con i propri occhi il senatore Roda percorrendo in automobile la zona — che, nelle more delle trattative per la vendita, la Società ha costruito un fabbricato che copre parte del suolo che sta formando oggetto del contratto di compravendita.

Ove non si volesse seguire la via transattiva — proposta appunto dal Governo con il disegno di legge in esame — i rapporti con la Società per tale nuova costruzione dovrebbero essere regolati con l'applicazione dei principi generali che disciplinano l'accessione, di cui all'articolo 936 del Codice civile. In tale ipotesi potrebbe considerarsi verificata l'accessione della sola parte di fabbricato che insiste sul suolo certamente demaniale — segnato in rosso nella planimetria — e non anche della parte di fabbricato ricadente sul suolo contestato e rivendicato dalla Società. Nella predetta eventualità lo Stato potrebbe quindi disporre del solo terreno di cui al punto 1) e, per diritto di accessione, della parte di fabbricato che vi insiste, ma dovrebbe corrispondere alla Società, in base all'articolo 936 del Codice civile, la somma minore tra lo speso e il migliorato. E, trattandosi di recente costruzione, il valore del credito vantato dalla Società sarebbe presso a poco pari al valore della parte del fabbricato acquisita.

D'altro canto è da considerare che la Società chiederebbe anche il rimborso della somma di lire 40 milioni spesa per la costruzione delle opere effettuate nell'interesse dei servizi marittimi e doganali nonchè a tutela della zona di cui la Società diverrebbe proprietaria qualora si perfezionasse il contratto.

In altri termini la transazione con la Società e la vendita a trattativa privata del complesso a suo favore consentono allo Stato di accollare tale spesa alla Società. È evidente che, venendo a mancare un interesse diretto, quest'ultima chiederebbe il rimborso delle spese sostenute per la costruzione di tali opere.

Per tutte le esposte considerazioni sembra più opportuna, anche sotto l'aspetto economico, la vendita transattiva, tenuto conto inoltre che un'eventuale gara — che certamente andrebbe deserta dato lo stato dei luoghi — si risolverebbe in caso di esito fruttuoso, con il realizzo del solo valore del terreno demaniale in quanto, come ho accen-

nato, il prezzo della parte di fabbricato acquisita dovrà essere corrisposto alla Società e con l'onere del rimborso di quanto speso dalla Società stessa per la costruzione della banchina e del molo.

Con questi chiarimenti penso di avere assolto il mio dovere di rispondere alle domande della Commissione, e in particolare alle obiezioni del senatore Roda, formulate nel corso della precedente discussione sull'argomento. Si sa che ogni cosa è perfettibile, ma io sono dell'avviso che il disegno di legge possa essere approvato anche così com'è.

R O D A . Se nella seduta del 12 maggio ho chiesto maggiori dati e formulato delle critiche, ciò non è stato per un malinteso dovere di fare dell'opposizione a ogni costo, ma perchè mi era sembrato di capire che, nonostante la chiara relazione del collega Conti e le dichiarazioni altrettanto chiare del Governo, la Commissione non era stata sufficientemente informata.

Il senatore Conti, relatore, aveva infatti detto che la zona era a tutti nota e che su quel terreno una costruzione, iniziata a suo tempo, non era mai stata portata a termine per mancanza di fondi, eccetera, eccetera.

Ora, ripeto, le mie obiezioni dipendevano soltanto dal motivo che non avevo elementi sufficienti per giudicare. Ma in occasione di una visita in quella zona ho avuto modo di accertare che sul terreno in argomento insistono nuove costruzioni e lo stesso sindaco di Rapallo mi ha confermato, in una sua lettera, che proprio su detto terreno è sorto un complesso magnifico di villini che hanno reso all'impresa costruttrice oltre 650 milioni di lire.

Perciò io mi chiedo: come è possibile che venga alienato per circa 10 milioni di lire un terreno sul quale sorge una costruzione il cui ricavo lordo ha superato i 650 milioni? E vorrei domandare a qualsiasi competente, e in particolare agli ingegneri che fanno parte della nostra Commissione, se non si tratti in questo caso di una sproporzione veramente eccezionale.

A mio avviso, il competente Ufficio tecnico erariale, nell'istruire la pratica, non ha compiuto interamente il suo dovere perchè, insieme a tutte le altre notizie e, in particolare, nell'informare che il valore del terreno, secondo la perizia di esso Ufficio, era di lire 10.200.000, avrebbe dovuto anche comunicare che su quel terreno sono state costruite case che hanno dato un introito lordo di 650 milioni di lire, ossia di ben 65 volte il prezzo dell'area.

Questo rapporto è di per se stesso molto significativo: e quindi bisogna per forza pensare che le notizie trasmesse dall'Ufficio tecnico erariale devono essere state molto incomplete e oscure se hanno potuto far incorrere in così gravi errori di esposizione il relatore — che ha affermato trattarsi di un terreno vergine sul quale non sorgeva nulla — e lo stesso Sottosegretario Piola il quale mi disse di non preoccuparmi per le esigenze panoramiche perchè, in merito ai vincoli e alle limitazioni « se la vedranno i costruttori con il Comune, quando costruiranno ».

Il sindaco di Rapallo mi ha comunicato, ripeto, che io non ho visto la fata Morgana, ma delle vere costruzioni che, fatte prima che la vendita del terreno fosse operante, hanno reso più di 650 milioni!

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Che abbiano reso tanto, non lo credo.

R O D A . Come ho già detto in precedenza, mi riferisco all'introito, al reddito lordo, in quanto da una parte considero le spese e dall'altra il ricavo lordo: e mi pare chiaro che qui si tratta appunto di un ricavo lordo di 650 milioni su di un terreno che di milioni ne è costato invece soltanto 10.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Io non ho alcuna difficoltà ad accogliere l'affermazione che il modesto Sottosegretario Piola può anche aver sbagliato; penso tuttavia che nel caso presente non si tratti di « gravissimo » errore e che di conseguenza l'espressione usata dal senatore Roda pecchi in eccesso.

Il ragionamento che il relatore e io abbiamo fatto era proprio quello che dovevamo fare e concerneva il terreno senza le costruzioni, le quali d'altra parte non potevano entrare nelle valutazioni dell'Ufficio tecnico erariale; tanto più che — come ho già avuto occasione di chiarire — il problema delle nuove costruzioni è del tutto a parte e rientra nella disciplina generale delle accessioni, di cui all'articolo 396 del Codice civile.

Ripeto quindi che anche se è stato commesso un errore circa la esistenza o la non esistenza delle costruzioni, tale errore non è determinante, non poteva cioè in alcun modo incidere sul ragionamento del relatore e mio, perchè la valutazione del terreno era ed è cosa del tutto indipendente dalla questione dell'esistenza o meno di dette costruzioni.

TRABUCCHI. Due sono i problemi che vale la pena di mettere in evidenza. Un problema è rappresentato da queste benedette costruzioni. Evidentemente, se sono state fatte qualcuno ha dato il permesso di farle: quindi la Commissione ha il diritto e il dovere di chiedere di chi sia la responsabilità.

L'altro problema è che, nonostante tutto, anche se la costruzione è stata fatta senza opposizione da parte del Ministero competente, non si può pensare di cedere quel terreno per soli 10 milioni, e dobbiamo quindi dire al Demanio dello Stato di tener conto della situazione di fatto così come si presenta oggi.

In coscienza debbo dichiarare che non mi sento di approvare il disegno di legge al nostro esame. Domanderei però innanzitutto che venga accertata la responsabilità di chi ha dato il permesso o la concessione — apertamente o tacitamente — di fare le costruzioni.

MARIOTTI Devo dire la verità che la posizione presa dal senatore Trabucchi ci trova solidali. Senza addensare sospetti sui funzionari o sugli uffici — ch'io stimo moltissimo — che hanno proceduto alla valutazione del terreno da vendere alla Società immobiliare del Tigullio, desidererei che il rappresentante del Governo assumesse, così come l'ha assunta il senatore Trabucchi, una più netta e consona posizione. Mi meraviglia che il Sottosegretario Piola si sia invece assunto la parte del difensore della operazione.

Si arriva a dei paradossi: il rappresentante del Governo afferma che l'Ufficio tecnico erariale quando ha fatto la valutazione del terreno non ha tenuto conto del tipo delle costruzioni...

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Non ne tiene conto, perchè valuta solamente il terreno nudo...

MARIOTTI. Ma questo è un paradosso, perchè viene a rivoluzionare i principi economici della valutazione di una proprietà: un terreno viene valutato non solo rispetto alla zona, ma anche per le costruzioni che in esso possono sorgere; tanto che viene riconosciuto un maggior valore là dove esiste una panoramica, dove non ci sono delle servitù. Se l'Ufficio tecnico erariale non tiene conto di questi elementi nella valutazione, viene a sovvertire tutta una situazione ed anche le dichiarazioni del rappresentante del Governo non hanno alcun fondamento.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il prezzo viene stabilito dall'Ufficio tecnico erariale sul terreno nudo...

MARIOTTI. Ma neanche per idea: quando si valuta un terreno, si devono tenere in considerazione nel prezzo tutti gli elementi che possono diminuirne o aumentarne il valore.

Concludendo: a nome del mio Gruppo desidero sapere dalla viva voce del rappresentante del Governo se egli disporrà per una inchiesta allo scopo di accertare le responsabilità di come sono andate le cose. Se non avremo questa assicurazione formale, dichiaro che chiederemo la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

BERTOLI. Io mi associo alla richiesta del senatore Mariotti.

PRESIDENTE. Preghiamo allora il rappresentante del Governo di procedere agli accertamenti desiderati.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Nella relazione c'è tutto quello che si desidera sapere.

TRABUCCHI. Non è chiaro, anzi è molto complicato!

PRESIDENTE. Resta inteso che il Sottosegretario è incaricato dalla Commissione di verificare la precisa situazione attuale, e di chiarire da chi sia stata fatta la concessione, se esista un atto scritto o se si tratta di permesso verbale. Tutti questi elementi il rappresentante del Governo, dopo averli raccolti, li riferirà alla Commissione in una prossima seduta, alla quale rinvio il seguito della discussione del disegno di legge.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 19,25.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari